

# DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2025 442/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER L'ANNO 2024, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.N.C.

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1356<sup>a</sup> riunione del 7 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00):
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2024, 90/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 90/2024/R/eel);



- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 218/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 218/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità del 5 agosto 2025, 402/2025/A (di seguito deliberazione 402/2025/A);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) del 27 febbraio 2025 (prot. Autorità 14114 del 27 febbraio 2025), relativa all'aggiornamento del Regolamento finalizzato alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori (ex art. 7 della l. n. 10/1991) e dei relativi Criteri Istruttori;
- la comunicazione della CSEA del 3 settembre 2025 (prot. Autorità 61058 del 3 settembre 2025), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2024, dell'impresa elettrica minore Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi S.n.c..

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni, alla CSEA, circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 90/2024/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per l'anno 2024;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

## **CONSIDERATO CHE:**

• con la deliberazione 218/2025/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2023, per l'impresa elettrica minore Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi S.n.c.;



• con la comunicazione 3 settembre 2025 (prot. Autorità 61058 del 3 settembre 2025), la CSEA ha chiuso il procedimento istruttorio di quantificazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2024, dell'impresa elettrica minore Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi S.n.c..

# RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2024, per l'impresa elettrica minore Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- disporre che la CSEA corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

### **DELIBERA**

- 1. di determinare, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota relativa all'anno 2024 spettante all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., nei termini previsti nella <u>Tabella 1</u>, allegata al presente provvedimento;
- 2. di prevedere che la CSEA provveda, sulla base dell'aliquota determinata ai sensi del precedente punto 1, alla corresponsione dell'integrazione tariffaria nonché agli eventuali conguagli nei confronti della predetta società;
- 3. di disporre che la CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini